

Codice A1615A

D.D. 20 febbraio 2023, n. 97

Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali". Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei (CN): approvazione Piano di gestione dei terreni.



ATTO DD 97/A1615A/2023

DEL 20/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”. Associazione fondiaria “Boschinsieme per Pianfei” di Pianfei (CN): approvazione Piano di gestione dei terreni.

Premesso che la legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” promuove, attraverso l’attività di associazioni fondiarie legalmente costituite, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati.

Viste:

- la D.G.R. n. 92-5523 del 3 agosto 2017 con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie;
- la D.D. n. 1713/A1808A del 12 giugno 2018 “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali - Procedura di approvazione dei Piani di gestione dei terreni ai sensi della D.G.R. n. 92-5523 del 03/08/2017” con la quale si stabilisce che, se richiesta, l’approvazione dei Piani di Gestione dei Terreni delle Associazioni fondiarie avvenga da parte del Settore Sviluppo della Montagna con il supporto tecnico dei settori regionali competenti per materia, di volta in volta individuati in base ai contenuti e alle finalità del piano di gestione presentato;
- la richiesta di approvazione del Piano di gestione redatto dal Dr. For. Giorgio Curetti, pervenuta il 16/09/2022 - prot. n. 00110877/2022 - presentata nell’ambito del Bando GAL Valli Gesso Vermenagna e Pesio dall’Associazione fondiaria “Boschinsieme per Pianfei” di Pianfei (CN);
- le integrazioni al Piano di gestione pervenute il 26/01/2023 – prot. n. 00010942/2023.

Preso atto che nel Piano di gestione sopra citato si prevedono interventi di trasformazione d’uso del suolo soggetti al pagamento dei costi di compensazione di cui all’art. 19 comma 7 della l.r. 4/2009

(Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso);

considerato che:

- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AMB/2018 stabilisce, ai sensi dell'art. 19 della L.r. 45/89, una deroga al pagamento dei costi di compensazione a favore delle associazioni fondiarie, a condizione che queste predispongano un Piano di Gestione dei Terreni approvato dalla Regione Piemonte;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 4-3018 del 26/03/2021 (L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017) ha aggiornato le precedenti disposizioni della D.G.R. n. 23-4637 in materia di trasformazione del bosco e modalità di compensazione, stabilendo che le nuove disposizioni si applicassero alle trasformazioni per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica fosse presentata dopo il 30 aprile 2021.

Preso atto che l'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei (CN) ha presentato all'Unione Montana Mondolè l'istanza per l'autorizzazione paesaggistica il 27 febbraio 2021, per cui risulta ancora applicabile all'intervento di trasformazione d'uso del suolo previsto dalla medesima associazione la normativa sulle compensazioni di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AMB/2018.

Dato inoltre atto che:

- il Piano di gestione dei terreni dell'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei", conservato agli atti del Settore Sviluppo della montagna, ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla D.G.R. n. 92-5523 del 3 agosto 2017 e in particolare risponde alle indicazioni tecnico-metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

- i contenuti tecnici di tale Piano, stante le valutazioni fatte dagli uffici, non sono tali da rendere necessario il parere di altri Settori regionali;

- la presente approvazione non è sostitutiva delle autorizzazioni e dei nulla osta che l'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei (CN) deve acquisire, sotto tutti i profili di Legge, per l'esecuzione dei lavori previsti nel piano e dal recepimento delle prescrizioni in esse contenute, né implica nuove deroghe alla normativa vigente in materia agro-forestale, ambientale, edilizia e paesaggistica.

Considerato infine che, come indicato nella stessa relazione e in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n. 24-6390 del 19 gennaio 2018, il periodo di validità del Piano di gestione dei terreni dell'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei (CN) è di quindici anni;

ritenuto necessario ed opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano di gestione dei terreni dell'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei (CN) .

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 241/90 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- gli artt. 17 e 18 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA." come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la l.r. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- la l.r. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici);
- la D.G.R. n. 1-361 del 11 ottobre 2019 (L.R. 4/2009, articolo 3, comma 3. Approvazione delle disposizioni per l'autorizzazione al ripristino colturale di castagneti e nocciolieti da frutto abbandonati);

DETERMINA

- per quanto evidenziato in premessa, di approvare il Piano di gestione presentato dall'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei CN), redatto dal Dr. For. Giorgio Curetti e conservato agli atti del Settore Sviluppo della montagna (prot. n. 00110877/2022 del 16/09/2022);
- di stabilire che il Piano di gestione dei terreni dell'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei CN) ha validità di quindici anni decorrenti dalla data di approvazione della presente determina;
- di dare atto che la presente approvazione non è sostitutiva delle autorizzazioni e dei nulla osta che l'Associazione fondiaria "Boschinsieme per Pianfei" di Pianfei CN) deve acquisire, sotto tutti i profili di Legge, per l'esecuzione dei lavori previsti nel piano e dal recepimento delle prescrizioni in esse contenute, né implica nuove deroghe alla normativa vigente in materia agro-forestale, ambientale, edilizia e paesaggistica.

Il presente provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Chiara Musolino